



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF050

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 7

OGGETTO	DIVIDENDI 2018 – LA PROCEDURA DI DISTRIBUZIONE
RIFERIMENTI	
CIRCOLARE DEL	15/03/2019

Sintesi: la distribuzione dei dividendi costituisce una delle fasi che compongono la più ampia e articolata procedura del bilancio. Essa deve essere inquadrata all'interno di paletti ben precisi di diversa natura:

- finanziaria
  - civilistica
  - fiscale
  - procedurale
- analizzati nel proseguo.

L'approvazione del bilancio comporta la contestuale decisione relativa alla destinazione degli utili ovvero alla copertura o al rinvio delle perdite conseguiti nell'esercizio appena trascorso.

I bilanci devono essere approvati:

- ⇒ entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (art. 2364 c.c. per le S.p.a. e art. 2478 bis per le S.r.l.) ovvero
- ⇒ entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora "lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società" (lo slittamento a 180 giorni è disciplinato dall'art. 2364 c. 2, cc., per le S.p.a. e dall'art. 2478-bis c.c., per le S.r.l.).

## TERMINE DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Convocazione entro il termine previsto dallo statuto, comunque non superiore a **120 gg** dalla chiusura dell'esercizio sociale

Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a **180 gg** per:

- ✓ società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- ✓ quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;
- ✓ - le ragioni dello slittamento devono essere segnalate nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.



**PARTICOLARI ESIGENZE NEL 2019:** il CNDCEC, nel **comunicato stampa del 21/02/2019**, ha reso noto di ritenere che il citato slittamento nei 180 gg, per la prossima tornata, vada considerato ammesso per effetto delle seguenti disposizioni:

- **l'obbligo di pubblicazione in nota integrativa** degli importi connessi a "**sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere**" dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a 10.000 euro (art. 1 c, 125-129, Legge 124/2017);
- le **rivalutazioni dei beni di impresa** (art. 1 c. 940-950, L. 145/2018), posto che la normativa richiede la predisposizione di apposite perizie di stima.



Delibera oltre i termini: i termini citati sono riferiti al termine per la convocazione dell'Assemblea (non per l'assunzione della delibera di approvazione).

Le sanzioni amministrative previste in materia di bilancio sono disciplinate dall'art. 2630 c.c.:

SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGATE AL DEPOSITO BILANCI (Art. 2630 c.c.)	
Omessa esecuzione, nei termini prescritti, di denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle imprese	Sanzione pecuniaria da 103 € a 1.032 €
Se gli inadempimenti di cui sopra avvengono nei 30 gg successivi alla scadenza dei termini prescritti	Sanzione pecuniaria ridotta a 1/3
Nel caso di omesso deposito dei bilanci	Sanzione amministrativa aumentata di 1/3

### DISTRIBUZIONE DIVIDENDI - VINCOLI DI UNA CORRETTA GESTIONE FINANZIARIA

A prescindere dai vincoli di natura civilistica e fiscale la decisione della distribuzione dei dividendi risponde ad esigenze prettamente finanziarie riassunte di seguito:

- ➔ l'accantonamento costituisce una risorsa finanziaria di prim'ordine, intercettata nell'ambito del rendiconto finanziario come "Flusso della gestione reddituale";
- ➔ la distribuzione costituisce ragione di soddisfazione per taluni soci (soprattutto di minoranza) che attendono così un riscontro circa la bontà economica del loro investimento finanziario.



**OIC 10/2019 [par. 3.c)]**: precisa che il rendiconto finanziario fornisce informazioni sulla capacità della società di autofinanziarsi.

Inoltre precisa ancora che l'autofinanziamento *"genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura"* (par. 28). Esso costituisce una fonte finanziaria non onerosa ed un giudizio positivo della gestione finanziaria dell'impresa deriva principalmente dalla circostanza che i flussi finanziari prodotti da questa provengano prevalentemente dal suo *core business*, rappresentati sostanzialmente con un MOL positivo (FNC, Doc. del 28/02/2015). Il prevalente utilizzo delle risorse finanziarie generate nel corso di un esercizio, mediante il rimborso del capitale proprio o l'erogazione dei dividendi *"denota una scarsa attenzione dell'impresa alla patrimonializzazione anche mediante autofinanziamento (in caso di pagamento di dividendi)"* (FNC, Doc. cit.).

### VINCOLI CIVILISTICI ALLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

Gli amministratori, nell'assumere decisioni specifiche in tema di distribuzione dei dividendi, devono tener conto dei vincoli dettati dalla normativa civilistica.

Nelle società di capitali il diritto al dividendo si verifica al momento dell'approvazione del bilancio, in cui i soci o gli azionisti deliberano detta destinazione dell'utile conseguito (Cass., n. 4454/1995).

Le società devono comunque rispettare taluni vincoli dettati alternativamente

- dalla legge
- dallo statuto
- dall'assemblea

### VINCOLI LEGALI

Si riportano di seguito le disposizioni di legge.

DISTRIBUZIONE UTILI - VINCOLI LEGALI			
Riserva legale	Art. 2430 c. 1 c.c.	Obbligo di accantonamento del 5% dell'utile di esercizio fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale	Nel caso dell'accantonamento di una quota eccedente il 5% dell'utile di periodo, nel corso di un esercizio, l'eccedenza non è distribuibile (ADC di Milano, norma n. 162)  Accantonamenti superiori al 20% del capitale sociale sono distribuibili (Trib. Montepulciano, 22/12/1994; Trib. di Cassino, 7/02/1992, Trib. di Vicenza, 10/06/1986)
	Art. 2463 c. 4 c.c.	<b>S.r.l.s.:</b> nel caso del capitale inferiore a 10.000 euro la riserva legale deve raggiungere, unitamente al capitale sociale, l'ammontare minimo previsto. Fino a quando tale tetto non venga effettivamente raggiunto occorre accantonare a riserva almeno il 20% degli utili netti fino a quando il combinato disposto della riserva legale e del capitale sociale non abbia raggiunto l'ammontare di €. 10.000.	
Art. 2433, c. 2, 3, 4 c.c. Distribuzione degli utili ai soci		<ul style="list-style-type: none"> <li>possono essere distribuiti solo utili realmente conseguiti risultanti dal bilancio regolarmente approvato;</li> <li>in presenza di perdite occorre previamente reintegrare il capitale o ridurlo in misura corrispondente;</li> <li>in caso di distribuzione di dividendi in violazione delle norme appena sopra esaminate questi non sono ripetibili se riscossi dai soci in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato</li> </ul>	
Art. 2426 c. 1, n. 5 Criteri di valutazione		<i>"Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati"</i>	

Di seguito un elenco di riserve non disponibili per la distribuzione:

- ✓ Riserva legale
- ✓ Riserva statutaria (secondo le regole disposte dallo statuto)
- ✓ Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto
- ✓ Riserva per acquisto di azioni proprie
- ✓ Riserve da deroghe ex art. 2423, comma 5, c.c.
- ✓ Riserve indisponibili derivanti dall'applicazione dei principi IAS-IFRS.

## VINCOLI FISCALI

Con riguardo alla **tassazione dei dividendi** la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto quanto segue:

- ➔ tutti i dividendi corrisposti alle persone fisiche, **prodotti dal 1° gennaio 2018** sono tassati nella **misura del 26%** indipendentemente dalla natura della partecipazione [qualificata o non qualificata (art. 27 c. 1, DPR 600/1973)]
- ➔ **norma transitoria** (art. 1 c. 1006 L. di Bilancio 2018): le distribuzioni di **utili prodotti fino all'esercizio 2017** continuano a mantenere il regime previgente relativamente alle **distribuzioni deliberate nel periodo 1/1/2018 – 31/12/2022** (ciò interessa le partecipazioni qualificate, che possono essere ancora tassate ad Irpef progressiva per una quota percentuale di essi).





**N.B.:** la DRE Piemonte (risposta 901-498/2018) ha colmato un vuoto normativo:

- anche le delibere assunte nel 2017 di utili (ovviamente generati ante 2018) pagati, poi, nel 2018
- rientrano nel regime transitorio di cui al citato comma 1006.



## MONITORAGGIO DELLE RISERVE

Il monitoraggio delle riserve si concretizza attraverso la compilazione dell'apposito prospetto contenuto nel Mod. Redditi SC:

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1	2	3	4
	di cui per utili	5	6	7	8
	di cui per riserve in sospensione	9	10	11	12
RS131	Riserve di capitale	1	2	3	4
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1		3	4
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	2	3	4
RS134	Riserve di utili	1	2	3	4
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1		3	4
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1		3	4
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1		3	4
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	2	3	4
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	2	3	4
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	2	3	4
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1	2	3	4
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	2	3	4

Le società non possono scegliere, tra le riserve di utili e le riserve di capitale, le voci dalle quali prelevare i dividendi, ai fini fiscali, in quanto nel caso di specie l'**art. 47 c. 1, c.c.** stabilisce che *"Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (N.d.r.: si tratta delle riserve di capitale) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta."*



**N.B.:** la C.M. n. 26/E, del 16 giugno 2004 ha precisato che la presunzione indicata dall'art. 47, comma 1 del tuir non opera in presenza di riserve di utili indisponibili per la distribuzione.

## UTILI IN TRASPARENZA O MENO

Considerando che le società possono disporre, contestualmente:

- ⇒ di utili trasparenti
- ⇒ di utili formati in periodi diversi

si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle regole riguardanti la scelta delle riserve di utili da utilizzare in caso di distribuzione.

LA SCELTA DELLE RISERVE	
Art. 47 c. 1	Le riserve di utili si presumono distribuite prima di quelle di capitale
Art. 115 c. 5	In presenza di riserve trasparenti la società può optare per la distribuzione prioritaria degli utili in esame
Art. 1, DM 2/4/2008	In presenza di utili "ordinari" prodotti in periodi differenti si presume la prioritaria distribuzione degli utili "targati" 2007 (rilevanti per il 40% del loro ammontare)

In caso di utili generati in un periodo di trasparenza fiscale (artt. 105 e 106 Tuir) la distribuzione degli utili non genera dividendi tassabili in quanto gli utili stessi sono tassati per imputazione in capo ai soci.

### ANALISI DI CONVENIENZA

Le società di minori dimensioni, nelle quali le figure dei soci e degli amministratori tendono a coincidere, che intendono prelevare liquidità a favore di tali soggetti a titolo di dividendo, possono valutare la convenienza ad effettuare tali prelievi:

➔ non nella forma di **distribuzione di dividendi**

➔ ma quale **pagamento di compensi per il 2018 agli amministratori**

tenendo presente, in tal caso che:

- a fronte della mancata applicazione della ritenuta d'imposta del 26% (ed applicazione, in generale, dell'Irpef progressiva nell'ambito di un cedolino paga), in assenza di trasparenza fiscale
- si avranno maggiori oneri connessi alla contribuzione previdenziale.

A tal fine, una volta verificata l'entità dell'utile in un bilancino di verifica, la società potrà decidere di attribuire un analogo importo agli amministratori quale compenso per l'attività svolta nel 2018:

- a nulla rilevando il fatto che agli amministratori possa non essere mai stato attribuito compenso in passato
- essendo necessario che la **spettanza e l'entità del compenso** sia **deliberato dall'assemblea**.

**Cass., n. 884/2019.** *"la mancanza di una determinazione del compenso degli amministratori nelle forme suindicate non consente di considerare il costo sostenuto dalla società dotato dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità di cui all'art. 109 (già 75), d.P.R. n. 917 del 1986 (così, Cass., ord., 30 marzo 2017, n. 8210; Cass. 28 ottobre 2015, n. 21953; Cass. 4 settembre 2013, n. 20265; Cass. 9 luglio 2013, n. 17673)."*

**N.B.:** non è sufficiente la generica approvazione del bilancio che accoglie l'entità dei compensi amministratori dovuti (Cass. SS.UU. sent. n. 21933/2008), essendo necessaria una espressa approvazione del compenso

### LA NUOVA MINI-IRES

L'autofinanziamento, assieme agli investimenti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2019, costituisce una delle condizioni necessarie per beneficiare dell'aliquota Ires ridotta di nove punti.

Le società che intendono investire potrebbero pertanto essere invogliate dalla novella, ulteriormente considerando che i requisiti per accedere all'agevolazione sono i seguenti:

- ⇒ acquisizione di beni strumentali nuovi, interventi incrementativi di investimenti esistenti;
- ⇒ incremento occupazionale
- ⇒ autofinanziamento.




## LA PROCEDURA

Il flusso procedurale per la distribuzione dei dividendi riassunte in forma grafica come segue:

➔ **Società provviste di organo di controllo:**



➔ **Società prive di organo di controllo:**



## ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

Nel caso della delibera di distribuzione di dividendi occorre:

- ⇒ riportare il verbale
  - nel **libro dei verbali dell'Assemblea** (nel caso delle S.p.a.) o delle Decisioni dei soci (nel caso delle S.r.l.)
  - nella **nota integrativa**
- ⇒ predisporre 2 copie del verbale, entrambe in bollo (da €. 16,00); le marche da bollo vanno apposte nel numero di una per ogni quattro facciate o ogni 100 righe scritti;
- ⇒ **entro 20 giorni** (artt. 5 e 13, DPR 131/1986) occorre effettuare:
  - il **versamento dell'imposta di registro** di €. 200 (art. 4, Tariffa, P.I, lett. d), n. 1, DPR 131/86; RM 174/2000), tramite mod. F23; codice tributo: 109T, causale RP2018.

DATI DEL VERSAMENTO									
6. UFFICIO O ENTE		7. COD. TERRITORIALE (*)		8. CONTENZIOSO		9. CAUSALE		10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">R   O   L</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <span>codice</span> <span>sub. codice (*)</span> </div>		<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <span></span> <span></span> </div>		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">R   P</div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <span>Anno</span> <span>Numero</span> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: -10px; left: 0; right: 0; border-bottom: 1px solid black; height: 10px;"></div> </div>	
11. CODICE TRIBUTO		12. DESCRIZIONE (*)		13. IMPORTO		14. COD. DESTINATARIO			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1   0   9   T</div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">Registro: Altre voci</div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #f0f0f0; margin-bottom: 5px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: right;">200   0   0</div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>			
		PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO							
EURO (lettere)									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 1.2em;">Duecento//00</div>									

- la **registrazione** presso l'Agenzia delle entrate tramite **mod. 69**

## Quadro A

QUADRO A DATI GENERALI									
ALL'UFFICIO DI:						Foglio N. .... / di tot. ....		N. DI REPERTORIO	
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE				DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO		DATA FINE PROROGA	
TIPOLOGIA DELL'ATTO						ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO	
						Reg Pro Ces Rls		Si	

Delibera di distribuzione utili

Barrare "Reg"

## Quadro C

QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO									
TIPOLOGIA DELL'ATTO						Foglio N. .... / di tot. ....			
N. ORD.	CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA (es. proprietario)		/	AVANTI CAUSA (es. inquilino)
								/	
								/	
								/	
								/	
								/	
								/	
								/	
TOTALE VALORE						(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo			

Codice 1

Codice negozio.: D106



**Nota:** per l'assegnazione dei codici occorre fare riferimento al DM n. 13348/1977, all. 5. Il codice "D106" fa riferimento agli atti di assegnazione di piena proprietà del denaro.

⇒ Entro 30 giorni la delibera deve essere depositata presso la CCIAA, se contestuale all'approvazione del bilancio (art. 2435 c. 1 c.c.)



**Manuale operativo di Unioncamere** (campagna bilanci 2019): precisa che, nel caso in cui l'ufficio non rilasci in tempo utile il verbale con l'indicazione degli estremi di registrazione, "l'obbligato al deposito deve allegare una dichiarazione firmata digitalmente, indicando la data e l'Ufficio presso il quale si è provveduto alla registrazione o allegare la copia della ricevuta di presentazione. E' necessario altresì selezionare nel modello B l'apposito flag."

⇒ infine, occorre certificare il pagamento dei dividendi mediante il rilascio del modello CUPE, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo alla distribuzione.